



ATTO N. 465/BIS

---

Relazione della III Commissione Consiliare Permanente  
Sanità e Servizi Sociali

*Relatore Consigliere Attilio Solinas*

*Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno*

SULLA

Proposta di legge  
di iniziativa dei Consiglieri Fiorini e Mancini  
concernente:

*"Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28/11/2003, n. 23  
(Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)"*

---

*Approvato dalla III Commissione Consiliare Permanente il 29 marzo 2017*

*Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea Legislativa il 12 aprile 2017*



**COMUNICAZIONE DELLA III  
COMMISSIONE CONSILIARE  
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 29 marzo 2017 ha esaminato in sede referente l'atto n. 465 e ha deciso di esprimere all'unanimità dei Consiglieri presenti e votanti parere favorevole sull'atto.

La Commissione ha deciso altresì di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno incaricando di relazionare all'Assemblea legislativa, per la maggioranza il Consigliere Attilio Solinas.

Si chiede pertanto che l'atto, trasmesso all'Assemblea legislativa unitamente alla relazione tecnica sensi del comma 9, dell'articolo 17 bis, del Regolamento interno, venga iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea legislativa.



*(Schema di delibera proposto dalla II Commissione Consiliare permanente)*

## L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Fiorini e Mancini, concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", depositato presso la Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 4 marzo 2016 e trasmessa in data 15 marzo 2016 per il parere alla III Commissione Consiliare permanente con nota prot. 1840 del 15 marzo 2016 (ATTO N. 465);

ATTESO che l'atto è rimesso alla discussione ed approvazione di questa Assemblea Legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

VISTE le proposte di emendamento presentate in Commissione ed approvate;

VISTO l'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

VISTO l'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

VISTA la legge regionale 28 novembre 2003, n. 23;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione Consiliare permanente illustrata, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno, dal Consigliere Attilio Solinas (ATTO N. 465/BIS);

CONSIDERATO che il presente atto, unitamente alla relazione tecnica, è trasmesso all'Assemblea legislativa sensi del comma 9, dell'articolo 17 bis, del Regolamento interno;

VISTO lo Statuto regionale;


VISTO il Regolamento interno;

con n. ... voti favorevoli, n. ... voti  
contrari e n. ... voti di astensione,  
espressi nei modi di legge dai ...  
Consiglieri presenti e votanti



**DELIBERA**


- di approvare la legge regionale concernente: "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della L.R. 28/11/2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale)", composta di n. 4 articoli nel testo che segue:



<b>PROPOSTA DI LEGGE DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI FIORINI E MANCINI CONCERNENTE "ULTERIORI MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI DELLA L.R. 28/11/2003, N. 23 (NORME DI RIORDINO IN MATERIA DI EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE)"</b>	<b>TESTO APPROVATO DALLA III COMMISSIONE</b>
<b>Art. 1</b>	<b>Art. 1</b>
<b>(Modificazioni all'art. 20)</b>	<b>(Modificazioni all'art. 20)</b>
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 20 della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 ( <i>Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale</i> ), è sostituita dalla seguente:	Idem
"a) cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato appartenente all'Unione Europea e titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 40, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero);".	"a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea <b>ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/98;</b> ".
2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:	Idem
"b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno dieci anni;".	"b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno <b>ventiquattro mesi consecutivi;</b> ".
<b>Art. 2</b>	<b>Art. 2</b>
<b>(Modificazioni all'art. 29)</b>	<b>(Modificazioni all'art. 29)</b>
1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituita dalla seguente:	Idem
"a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno dieci anni;".	"a) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno <b>cinque anni consecutivi;</b> ".



<p><del>1 bis. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, dopo le parole "territorio nazionale" sono inserite le seguenti: "o all'estero".</del></p>	<p>Abrogato</p>
<p>2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, sono aggiunte le seguenti:</p>	<p>Idem</p>
<p>"d bis) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;</p>	<p>Idem</p>
<p><del>d ter) assenza di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda."</del></p>	<p>d ter) assenza di occupazioni <b>senza titolo di alloggi di ERS pubblica</b> nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda."</p>
<p>3. Il comma 3 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente:</p>	<p>Idem</p>
<p><del>"3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario. I requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente."</del></p>	<p>"3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), <b>d bis e d ter)</b> devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario."</p>
<p><del>4. <del>Il secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è sostituito dal seguente:</del></del></p>	<p><b>4. Al secondo periodo del comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003 le parole "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere b), c), d bis) e d ter)".</b></p>
<p><del>"I requisiti di cui al comma 1 e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c) e d ter) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare."</del></p>	<p>Abrogato</p>
<p>5. Dopo il comma 7 dell'articolo 29 della l.r. 23/2003, è aggiunto il seguente:</p>	<p>Idem</p>
<p>"7 bis. I titolari di proprietà assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, se in possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare al bando di concorso. In questo caso</p>	<p><b>"7 bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di</b></p>



<p>l'assegnazione dell'alloggio avviene sulla base della documentata indisponibilità della proprietà."</p>	<p><b>godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella disponibilità del richiedente."</b></p>
<p><b>Art. 2 bis</b></p>	<p><b>Art. 3</b></p>
<p><b>(Modificazioni all'articolo 31)</b></p>	<p><b>(Modificazioni all'articolo 31)</b></p>
<p>1. Il comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 è sostituito dal seguente:</p>	<p>1. Al comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 le parole "condizioni di disagio aggiuntive" sono sostituite dalle seguenti: "ulteriori criteri".</p>
<p><del>"2. Il comune attribuisce complessivamente fino ad un massimo di punti quattro:</del></p>	<p>Abrogato</p>
<p><del>a) in relazione ad eventuali condizioni di disagio aggiuntive previamente individuate;</del></p>	<p>Abrogato</p>
<p><del>b) in relazione alla durata del periodo di residenza nel territorio comunale."</del></p>	<p>Abrogato</p>
<p></p>	<p>2. Al comma 3 dell'articolo 31 della l.r. 23/2003 dopo le parole "condizioni di disagio" sono inserite le seguenti: " , degli ulteriori criteri".</p>
<p></p>	<p><b>Art. 4</b></p>
<p></p>	<p><b>(Integrazione all'articolo 59 della l.r. 23/2003)</b></p>
<p></p>	<p>1. Dopo il comma 5 dell'articolo 59 della l.r. 23/2003 è aggiunto il seguente:</p>
<p></p>	<p>"5 bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02</p>



	<p><b>“Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare”, del bilancio regionale di previsione.”.</b></p>
--	---



**Relazione tecnica**

**ATTESTAZIONE DI NEUTRALITA' FINANZIARIA DELL'ATTO 465BIS**

Di seguito sono descritte le innovazioni normative introdotte dall'atto 465bis alla legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale sociale). Si analizza congiuntamente la presenza o meno di effetti finanziari delle stesse disposizioni sul bilancio regionale.

Gli articoli 1, 2 e 3 modificano rispettivamente l'articolo 20 *Requisiti generali dei beneficiari*, l'articolo 29 *Requisiti soggettivi per l'assegnazione* e l'articolo 31 *Criteria per la formazione della graduatoria* della LR 23/2003, come mostrato nelle tabelle seguenti

Testo vigente della LR 23/2003	Testo della LR 23/2003 come modificato dal testo in esame
Art. 20 <i>Requisiti generali dei beneficiari</i>	Art. 20 <i>Requisiti generali dei beneficiari</i>
<p>1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) cittadinanza italiana o di un paese che aderisce all'Unione Europea o di paesi che non aderiscono all'Unione Europea purché in regola con le vigenti norme in materia di immigrazione;</p> <p>b) residenza o attività lavorativa nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi;</p> <p>c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.</p>	<p>1. I beneficiari dei contributi previsti nel Titolo II devono possedere i seguenti requisiti:</p> <p>a) cittadinanza italiana o di uno Stato dell'Unione europea ovvero condizione di stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) o di stranieri in possesso dei requisiti di cui all'articolo 40, comma 6 dello stesso D.Lgs. 286/98;</p> <p>b) residenza anagrafica o attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale da almeno ventiquattro mesi consecutivi;</p> <p>c) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, entro i limiti minimi e massimi stabiliti in relazione alle tipologie d'intervento.</p>


Art. 29 <i>Requisiti soggettivi per l'assegnazione</i>	Art. 29 <i>Requisiti soggettivi per l'assegnazione</i>
--	--



<p>1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere:</p> <p>a) residenza o attività lavorativa <b>nella Regione da almeno ventiquattro mesi consecutivi e nel comune territorialmente competente da almeno diciotto mesi consecutivi;</b></p> <p>b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;</p> <p>c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;</p> <p>d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.</p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza</p>	<p>1. Ai fini dell'assegnazione degli alloggi di cui all'articolo 27, i beneficiari, oltre al requisito di cui all'articolo 20, comma 1, lettera a), devono possedere:</p> <p>a) residenza <b>anagrafica</b> o attività lavorativa <b>stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale regionale</b> da almeno cinque anni consecutivi;</p> <p>b) assenza di precedenti assegnazioni di alloggi realizzati con contributo pubblico in proprietà immediata o futura e assenza di precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi da soggetti pubblici;</p> <p>c) non titolarità del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso e abitazione su un alloggio, o quota parte di esso, ovunque ubicato sul territorio nazionale, adeguato alle esigenze del nucleo familiare;</p> <p>d) capacità economica del nucleo familiare valutata sulla base dell'ISEE di cui alla vigente normativa, non superiore al limite stabilito dalla Giunta regionale ai sensi del comma 4.</p> <p><b>d bis) assenza di titolarità da parte dei componenti il nucleo familiare di beni mobili registrati il cui valore complessivo sia superiore a euro 10.000,00, ad eccezione dei casi in cui tale valore risulti superiore al suddetto limite per l'accertata necessità di utilizzo di tali beni per lo svolgimento della propria attività lavorativa;</b></p> <p><b>d ter) assenza di occupazioni senza titolo di alloggi di ERS pubblica nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.</b></p> <p>2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti alla data di pubblicazione del bando di concorso, nonché al momento della assegnazione e devono permanere in costanza</p>
---	--




<p>di rapporto.</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.</p> <p>4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, nonché i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica.</p> <p>5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennialmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.</p> <p>6. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE non superiore al doppio del limite per l'accesso negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalla Giunta regionale.</p> <p>7. Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, lettere b) e c) devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare.</p>	<p>di rapporto.</p> <p>3. I requisiti di cui al comma 1, lettere b), c), <b>dbis) e dter)</b> devono essere posseduti da tutti i componenti il nucleo familiare del beneficiario.</p> <p>4. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce la disciplina dei requisiti di cui al comma 1, nonché i limiti di ISEE per l'accesso e per la permanenza negli alloggi di ERS pubblica.</p> <p>5. La Giunta regionale sulla base dell'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati può, con proprio atto, aggiornare biennialmente entro il 31 dicembre i limiti di cui al comma 4.</p> <p>6. Il richiedente può, al momento della domanda, dichiarare di costituire un nuovo nucleo familiare purché il nucleo anagrafico di appartenenza possieda un ISEE non superiore al doppio del limite per l'accesso negli alloggi di ERS pubblica stabilito dalla Giunta regionale.</p> <p>7. Il nuovo nucleo familiare può essere costituito con alcuni componenti il nucleo anagrafico di appartenenza, o con altro soggetto nei casi di matrimonio o convivenza. I requisiti di cui al comma 1, lettere a) e d) e all'articolo 20, comma 1, lettera a) devono essere posseduti dal richiedente, i requisiti di cui al comma 1, <b>lettere b), c), dbis) e dter)</b> devono essere posseduti da tutti i componenti il nuovo nucleo familiare.</p> <p><b>7 bis. Ai fini del possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettera c), non si tiene conto del diritto di proprietà, comproprietà o degli altri diritti reali di godimento relativi alla casa coniugale che, in sede di separazione personale dei coniugi o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio, è stata assegnata al coniuge o all'ex coniuge, e non è nella</b></p>
--	---



	<b>disponibilità del richiedente.</b>
--	---------------------------------------


<i>Art. 31 Criteri per la formazione della graduatoria</i>	<i>Art. 31 Criteri per la formazione della graduatoria</i>
<p>1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso: - punti da 1 a 4;</p> <p>b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento: - punti da 1 a 4;</p> <p>c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trentacinque anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;</p> <p>d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;</p> <p>e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali: - punti da 1 a 3;</p> <p>f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;</p> <p>g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di</p>	<p>1. La Giunta regionale, con norme regolamentari, stabilisce le condizioni soggettive ed oggettive di disagio, nonché i relativi punteggi per la formazione della graduatoria, sulla base dei seguenti criteri:</p> <p>a) ISEE del nucleo familiare non superiore all'ottanta, al sessanta, al quaranta o al venti per cento del limite massimo vigente per l'accesso: - punti da 1 a 4;</p> <p>b) nucleo familiare composto da cinque o più persone, ovvero presenza nel nucleo familiare di minori inferiori ai dieci anni, di anziani superiori ai sessantacinque anni o di portatori di handicap, con percentuale d'invalidità non inferiore al settantacinque per cento: - punti da 1 a 4;</p> <p>c) nucleo familiare composto esclusivamente da anziani superiori ai sessantacinque anni, da giovani con non più di trentacinque anni, da un solo genitore con uno o più minori a carico: - punti da 1 a 5;</p> <p>d) nucleo familiare di recente o prossima costituzione: - punti da 1 a 3;</p> <p>e) nucleo familiare che vive in locali impropri, ovvero in alloggio il cui stato di conservazione sia considerato scadente o comunque privo dei servizi essenziali: - punti da 1 a 3;</p> <p>f) nucleo familiare che vive in condizioni di sovraffollamento: - punti da 1 a 3;</p> <p>g) nucleo familiare che deve rilasciare l'alloggio occupato a causa di ordinanza di sgombero, di</p>



<p>provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;</p> <p>h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3.</p> <p>2. Il comune individua eventuali <b>condizioni di disagio aggiuntive</b> e determina i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti quattro.</p> <p>3. Il comune sulla base delle condizioni di disagio e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formula la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.</p>	<p>provvedimento esecutivo di sfratto, intimato nell'anno antecedente alla data del bando e non per inadempienza contrattuale, di verbale di conciliazione, ovvero di provvedimento di rilascio per trasferimento d'ufficio o per cessazione non volontaria del rapporto di lavoro o provvedimento di rilascio forzato di immobile pronunciato dall'autorità giudiziaria: - punti da 1 a 5;</p> <p>h) nucleo familiare già collocato in precedenti graduatorie per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica predisposte dal comune titolare del bando: - punti da 1 a 3.</p> <p>2. Il comune individua eventuali <b>ulteriori criteri</b> e determina i relativi punteggi da attribuire, complessivamente, fino ad un massimo di punti quattro.</p> <p>3. Il comune sulla base delle condizioni di disagio, <b>degli ulteriori criteri</b> e dei relativi punteggi di cui ai commi 1 e 2 formula la graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica.</p>

Nel complesso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame rimodulano i requisiti:

1. di accesso ai contributi per costruzione, autocostruzione, acquisto e recupero della prima abitazione, adeguamento e manutenzione straordinaria dell'abitazione di residenza di anziani autosufficienti, recupero di abitazioni da destinare alla locazione a studenti universitari, pagamento di canoni di locazione, i requisiti di accesso alla locazione permanente e a termine (art. 20);
2. di accesso all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale (ERS) di proprietà di enti pubblici (art. 29);
3. ed i criteri per la formulazione della graduatoria per l'assegnazione degli alloggi di ERS pubblica (art. 31).



La LR 23/2003 vigente contiene la seguente norma finanziaria:

*Art. 59 Norma finanziaria.*

1. Al finanziamento degli oneri di natura corrente connessi all'attuazione dell'articolo 1, comma 3, lettera g) e dell'articolo 5 si fa fronte per l'anno 2004 e successivi con lo stanziamento dell'unità previsionale di base 03.1.002, denominata "Studi e ricerche nel settore dell'edilizia residenziale", mediante utilizzo di quota parte delle risorse rivenienti dall'accordo di programma sottoscritto in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Al finanziamento degli altri interventi previsti dalla presente legge, ad esclusione di quelli di cui al comma 1, si fa fronte con le risorse allocate nel bilancio regionale di previsione 2004 e successivi nella unità previsionale di base 03.2.007, che assume la nuova denominazione di "Fondo regionale per le politiche abitative".

3. Dall'esercizio finanziario 2004 nella unità previsionale di base 03.2.007 confluiscono quote degli stanziamenti allocati nella unità previsionale di base 03.2.005 e relativi all'accordo di programma in materia di edilizia residenziale ex articolo 61 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (cap. 7023) e ai fondi residui in materia di edilizia residenziale pubblica (cap. 7008, 7014, 7024) ad eccezione delle risorse destinate al finanziamento della legge regionale 23 ottobre 2002, n. 18.

4. Alla quantificazione delle risorse di cui ai commi 1 e 3 si provvede con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c), della vigente legge regionale di contabilità e per la parte relativa alla quantificazione dei fondi residui in materia di edilizia residenziale con legge di bilancio.

5. Il fondo di cui al comma 2 è inoltre alimentato dai rimborsi connessi all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 16 e dai proventi derivanti dalle alienazioni di cui all'articolo 53 della presente legge.

I rimborsi e i proventi di cui al comma 5 sono introitati a partire dal bilancio regionale 2004 nella nuova unità previsionale di base 4.02.004 denominata "Crediti diversi in materia di edilizia".

Lo schema di finanziamento prevede un Fondo regionale per le politiche abitative, dove si possono raccogliere varie tipologie di risorse e da cui attingere per finanziare i diversi interventi. Il Fondo è descritto all'articolo 4 della LR 23/2003 vigente

*Art. 4 Fondo regionale per le politiche abitative.*

1. Per finanziare gli interventi di ERS previsti dalla programmazione regionale è istituito il fondo regionale per le politiche abitative (22).



**2. Nel fondo sono contabilizzate:**

- a) le risorse dell'Unione europea finalizzate o connesse agli obiettivi di cui alla presente legge;
- b) le risorse statali attribuite a qualunque titolo alla Regione per le politiche abitative e per il sostegno alla locazione;
- c) i rientri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e dal fondo di rotazione di cui all'articolo 16 della presente legge;
- d) le risorse proprie regionali appositamente previste con legge finanziaria annuale;
- e) le risorse derivanti dalle alienazioni ai sensi dell'articolo 53.

3. Il fondo è utilizzato, con le modalità individuate nei successivi articoli, per investimenti nel settore abitativo, compreso il cofinanziamento di programmi comunitari o statali, mediante la concessione di contributi in conto capitale una tantum ovvero in annualità, costanti o variabili, per non più di quindici anni, commisurati al costo di costruzione, alla categoria di intervento ed alle caratteristiche soggettive del beneficiario finale del contributo stesso. Il fondo può essere destinato anche alla copertura parziale degli interventi gravanti sui mutui contratti per le finalità di cui all'articolo 1.


**4. Il fondo è anche utilizzato:**

- a) per favorire l'accesso all'abitazione privata in locazione mediante il sostegno al reddito dei nuclei familiari meno abbienti ai sensi dell'articolo 14, comma 1;
- b) per promuovere iniziative a favore dei nuclei familiari in possesso di sfratto esecutivo per morosità, ai sensi dell'articolo 14, comma 5-bis.

5. Concorrono al finanziamento degli interventi di edilizia abitativa coerenti con gli obiettivi della programmazione regionale le risorse economiche periodicamente stanziare allo scopo dalle fondazioni bancarie, ai sensi dell'articolo 1, lettera c-bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. L'impiego dei predetti fondi è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra la Giunta regionale e le fondazioni stesse.

**6. Concorrono alla programmazione regionale anche le risorse derivanti da:**

- a) i residui fondi disponibili presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
- b) i canoni di locazione degli alloggi di ERS pubblica limitatamente alle risorse eccedenti di cui all'articolo 43, comma 1;



c) i canoni di locazione degli alloggi di ERS compresi quelli di cui all'articolo 47, comma 2, lettere a), b) e c) limitatamente alle risorse eccedenti i costi di gestione del patrimonio, compresi gli oneri fiscali, i costi della manutenzione programmata e l'adeguamento tecnologico del patrimonio gestito;

d) i rientri per le alienazioni di alloggi conseguenti a provvedimenti di razionalizzazione della gestione del patrimonio dell'ATER regionale attuato ai sensi degli articoli 45 e 47, comma 2, lettera d).

6-bis. La Regione ai sensi dell'articolo 11 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa), può promuovere la costituzione di fondi immobiliari locali, ovvero partecipare alla costituzione degli stessi, nonché favorire lo studio di strumenti finanziari immobiliari innovativi, inseriti in un sistema integrato nazionale e locale, finalizzati alla valorizzazione e all'incremento dell'offerta di alloggi di ERS.

Nel complesso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame non influiscono sullo schema di finanziamento previsto dalla norma finanziaria vigente, ma rimodulano i requisiti dei beneficiari finali degli interventi già previsti dalla legge vigente. Le innovazioni normative dunque non comportano nuovi oneri finanziari.

Si mantiene quindi lo schema di finanziamento vigente, ma si rileva la necessità di adeguare la norma finanziaria preesistente alle disposizioni e alle nuove codifiche previste dall'armonizzazione contabile delineata dal DLGS 118/2011 e già applicata nei bilanci di previsione e negli altri documenti finanziari contabili della Regione Umbria.

Pertanto si propone di inserire i riferimenti alla Missione ed al Programma adeguati e già utilizzati negli schemi di bilancio regionali, nella fattispecie Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare".

#### **INTEGRAZIONE DELLA NORMA FINANZIARIA VIGENTE**

##### **Art. xx (Integrazioni all'articolo 59)**

"5bis. A decorrere dal 2017 le autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1, 2 e 3 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38, comma 1 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) ed iscritte alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 02 "Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare", del bilancio regionale di previsione.